

Disposizione tecnica di funzionamento n. 01 rev. 04 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Giorni festivi
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 2.1, lettera bb), del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

Pubblicata il

1. Premessa

L'articolo 2.1, lettera bb), della Disciplina prevede che, per giorno lavorativo si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle DTF.

2. Giorni festivi

In particolare, si considerano festivi i seguenti giorni:

1) FESTIVITÀ NAZIONALE, ai sensi della Legge 20 Novembre 2000, N. 336:

- 2 giugno (Fondazione della Repubblica)

2) GIORNI FESTIVI, ai sensi della Legge 27 maggio 1949, N. 260:

- 25 aprile (Anniversario della liberazione)
- il giorno di lunedì dopo Pasqua
- 1° maggio (Festa del lavoro)
- 26 dicembre (S. Stefano)

3) FESTIVITÀ RELIGIOSE RICONOSCIUTE COME GIORNI FESTIVI AGLI EFFETTI CIVILI, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, N. 792:

- 1° gennaio (Maria Santissima Madre di Dio)
- 6 gennaio (Epifania del Signore)
- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
- 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria)
- 1° novembre (tutti i Santi)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione della B.V. Maria)
- 25 dicembre (Natale del Signore)

Con riferimento al mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) il calendario delle relative sessioni di mercato è indicato nella DTF n. 02 MTE. Con

riferimento al mercato dei prodotti giornalieri (MPEG) il GME pubblica sul sito istituzionale (www.mercatoelettrico.org) il calendario delle relative sessioni di mercato.